

ARPA FVG



Terre e rocce da scavo: come devono
operare le imprese con il nuovo Decreto
120/2017

La lettura di ARPA FVG



CONFINDUSTRIA UDINE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 02/08/2017 è stato pubblicato il D.P.R. 120/2017 del 13/06/2017 recante la “Disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 1 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.16”

Il D.P.R. 120/2017 sostituisce ed abroga tutte le precedenti normative relative alla gestione delle terre e rocce da scavo e costituisce, pertanto, l’unico riferimento normativo e tecnico in materia dalla data di entrata in vigore fissata al 22 agosto 2017

Il regolamento si pone l'obiettivo della semplificazione della disciplina delle terre e rocce da scavo e si applica



1. alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
2. alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti (art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006;
3. all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185, comma 1, lett. c) del D. Lgs 152/2006;
4. alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti di bonifica (Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/2006);



Il D.P.R. 120/2017 è a sua volta suddiviso in 6 Titoli:

Titolo I) (artt. da 1 a 3) riguardante le Disposizioni generali

Titolo II) (artt. da 4 a 22) riguardante le Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto;

Titolo III) (art. 23) riguardante le sulle Disposizioni terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;

Titolo IV) (art. 24) riguardante le Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti;

Titolo V) (artt. da 25 a 26) riguardante le Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;

Titolo VI) (artt. da 27 a 31) riguardante le Disposizioni intermedie, transitorie e finali;



I TEMI AFFRONTATI OGGI

A

Titolo I) (art. 2) alcune definizioni

B

Titolo II) (art. 21) procedure da applicarsi alle terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto nei cantieri di piccole dimensioni inferiori i 6000 mc di materiale scavato, indipendentemente dal fatto che detti progetti ricadano o meno fra quelli assoggettati a VIA/AIA o nei cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato non sottoposti alle procedure di VIA/AIA

C

Titolo VI) (art. da 27) disposizioni intermedie, transitorie e finali;

Titolo I) - Articolo 2 : Definizioni

Terre e rocce da scavo

Il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
- opere infrastrutturali (gallerie, strade);
- rimozione e livellamento di opere in terra.



Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, del D. Lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso.

Titolo I) - Articolo 2 : Definizioni

Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo

Attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento

Dal combinato disposto degli art. 2, comma 1, lettera e), dell'art. 4 e dell'Allegato 4 appare evidente che la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, e specificatamente riferito al comma 2, lettera d) "soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III del presente regolamento, per le modalità di utilizzo di cui alla lettera b)"



**SONO ATTESTATI/DIMOSTRATI PREVIA ESECUZIONE DI
CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA E PERTANTO ATTRAVERSO
ANALISI DI LABORATORIO**



Titolo I) - Articolo 2 : Definizioni

Autorità competente

L'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152



**DISPONE IL DIVIETO DI INIZIO OVVERO DI PROSECUZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
COME SOTTOPRODOTTI QUALORA NE ACCERTI
L'ASSENZA DEI REQUISITI**



Titolo II) - Articolo 21 – Quando si applica?

Le terre e rocce da scavo per essere qualificate **SOTTOPRODOTTI** devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b)

Titolo II) - Articolo 21 – Come si applica?

La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le **quantità** di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, **l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione**, gli **estremi delle autorizzazioni** per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore



http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rifiuti/dati_ambientali/allegati-terre-rocce/FAQ120.html

Titolo II) - Articolo 21 – Come si applica: La modulistica da utilizzare

www.arpa.fvg.it/cms/tema/rifiuti/dati_ambientali/allegati-terre-roccie/modulistica_DPR120.html



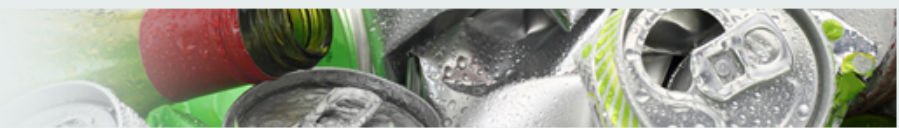
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

[contatti](#)
[posta certificata](#)
[mappa del sito](#)
[uffici e persone](#)
[WEB APP](#)

cerca nel sito



agenzia regionale PER LA
PROTEZIONE DELL'ambiente
DEL FRIULI venezia giulia

[aria](#)
[acqua](#)
[suolo](#)
[rifiuti](#)
[rumore](#)
[radiazioni](#)
[rischi industriali](#)
[OSMER](#)
[LaREA](#)

sei in: [home page](#) » [rifiuti](#) » [terre e rocce da scavo](#)

Modulistica DPR 120/2017

Si riporta di seguito la modulistica predisposta:

Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21 del DPR 120/2017 (Allegato 6) (rev. 1.0)

- [MODULISTICA IN FORMATO WORD](#)

Documento di trasporto di cui all'articolo 6 del DPR 120/2017 (Allegato 7) (rev. 1.0)

- [MODULISTICA IN FORMATO WORD](#)

Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) di cui all'articolo 7 del DPR 120/2017 (Allegato 8) (rev. 1.0)

- [MODULISTICA IN FORMATO WORD](#)

Per saperne di più ...

- » Quando procedere alla richiesta motivata ad ARPA FVG?
- » Quali sono le attività di ARPA FVG?

Approfondimenti

Normativa

ultimo aggiornamento: mercoledì 23 agosto 2017

Titolo II) - Articolo 21 – Come si applica: Le prime FAQ di ARPA FVG

Frequently Asked Questions (FAQ) ai sensi del D.P.R. 120/2017

1. Come si opera nel caso di piani, progetti e procedure già in essere all'entrata in vigore del D.P.R. 120/2017?
2. Quale modello deve essere utilizzato per la Dichiarazione di cui all'art. 21 del D.P.R. 120/2017?
3. A chi deve essere inviata la dichiarazione?
4. La dichiarazione deve essere integrata con documentazione tecnica?
5. La dichiarazione può essere inviata attraverso la PEC?
6. L'Autorità competente e ARPA possono richiedere chiarimenti o integrazioni?
7. La dichiarazione richiede un'approvazione?
8. Quali sono i materiali da scavo interessati dal D.P.R. 120/2017?
9. Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono essere autorizzate?
10. La dichiarazione va presentata anche nel caso di utilizzo nello stesso sito?
11. I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?
12. ARPA deve fare controlli?
13. Cosa deve esibire ad ARPA il soggetto eventualmente controllato?
14. Cosa succede se il controllo dimostra che i materiali da scavo non rispettano i requisiti?
15. La modifica delle condizioni e dei requisiti dichiarati deve essere segnalata?
16. Servono documenti per il trasporto delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti?
17. L'ultimazione delle operazioni di utilizzo deve essere segnalata?



http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rifiuti/dati_ambientali/allegati-terre-rocce/FAQ120.html

Titolo II) - Articolo 21 – Come si applica: Le prime FAQ di ARPA FVG



A CHI DEVE ESSERE INVIATA LA DICHIARAZIONE?

L' art. 21 comma 1, prevede che la dichiarazione venga inviata, anche solo in via telematica: **al Comune del luogo di produzione e all'ARPA territorialmente competente.**

La dichiarazione va inoltre inviata **all'autorità competente**, così come definita all'art. 2 del D.P.R. 120/2017 (l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo) qualora diversa dal comune del luogo di produzione.

ARPA FVG ritiene opportuno che copia della dichiarazione venga inviata anche al comune del sito del deposito intermedio e al comune del sito di destinazione.

Titolo II) - Articolo 21 – Come si applica: Le prime FAQ di ARPA FVG



LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE INTEGRATA CON DOCUMENTAZIONE TECNICA?

No; i documenti tecnici verranno richiesti da ARPA, o da altro organo di vigilanza in fase di eventuale controllo



LA DICHIARAZIONE PUÒ ESSERE INVIATA ATTRAVERSO LA PEC?

Il DPR 445/2000 prevede due modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cioè che la dichiarazione possa:

- essere sottoscritta dall'interessato in presenza del personale addetto,
- ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore

Risulta evidente che nel secondo caso il documento può essere inviato per PEC e che **tale forma, in ossequio ai principi di smaterializzazione degli atti, sia preferibile** rispetto alla prima. Gli indirizzi di PEC di ARPA FVG sono reperibili sul sito dell'Agenzia.

Titolo II) - Articolo 21 – Come si applica: Le prime FAQ di ARPA FVG

L'AUTORITÀ COMPETENTE E ARPA POSSONO RICHIEDERE CHIARIMENTI O INTEGRAZIONI?



Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'Autorità competente ne dà notizia all'interessato che deve regolarizzare o completare la dichiarazione. ARPA ne dà notizia all'Autorità competente.



LA DICHIARAZIONE RICHIEDE UN'APPROVAZIONE?

No; non si tratta di una richiesta di autorizzazione, ma di un'attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla norma sotto la responsabilità del dichiarante.

Titolo II) - Articolo 21 – Come si applica: Le prime FAQ di ARPA FVG

LE ATTIVITÀ DI SCAVO E DI UTILIZZO PER CUI SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE AUTORIZZATE?



Sì; il comma 1 dell'art. 21 del D.P.R. 120/2017 richiede che gli estremi delle autorizzazioni vengano indicati nella dichiarazione, come risulta anche dal modello in Allegato 6.

Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada in procedure che non prevedono un'espressione dell'autorità competente di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i. è necessario comunque inserire i riferimenti relativi all'autorità e all'abilitazione o alla comunicazione rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'opera.

Già con la normativa previgente ARPA ha rilevato che nell'ambito di alcuni procedimenti abilitativi i Comuni chiedevano di presentare la dichiarazione per le terre e rocce da scavo in fase autorizzativa.

[Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 120/2017 la dichiarazione va inviata solo successivamente all'autorizzazione dell'opera](#), o nel caso delle procedure che non prevedono un'espressione dell'autorità competente di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i. inserendo i riferimenti relativi all'autorità e all'abilitazione o alla comunicazione rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'opera.

Titolo II) - Articolo 21 – Come si applica: Le prime FAQ di ARPA FVG

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE,
ALLEGATA O DA ALLEGARSI ENTRO L'INIZIO DEI LAVORI

LA DICHIARAZIONE VA PRESENTATA ANCHE NEL CASO DI UTILIZZO NELLO STESSO SITO?

L'art. 24 del D.P.R. non prevede in questo caso l'invio della dichiarazione. ARPA FVG ritiene comunque opportuno l'invio della dichiarazione se le terre e rocce da scavo, pur utilizzate nello stesso sito, vengono allocate temporaneamente in un deposito intermedio fuori dai confini del sito



Allegato 1
ex art. 3 Regolamento di attuazione LR 19/2009
SCHEDA 1 - PERMESSO DI COSTRUIRE

ATTI IN POSSESSO DEL COMUNE E DI ALTRE AMMIN.	ATTI ALLEGATI/DA ALLEGARE	DENOMINAZIONE ALLEGATO	QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO	CASI IN CUI È PREVISTO L'ALLEGATO
☐	☐	Relazione tecnica sui consumi energetici o dichiarazione relativa alla soggezione al deposito (quella relativa al D.Lgs. 192/2005 può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori)	sub n. 6) SCHEDA 4 – ASSEVERAZIONI	Se intervento è soggetto all'applicazione del D.Lgs. n. 192/2005 e/o del D.Lgs. n. 28/2011
☐	☐	Assolvimento degli obblighi nelle materie di impatto acustico e luminoso	sub n. 7) SCHEDA 4 – ASSEVERAZIONI	Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4, della L. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011, e dalla disciplina regionale di cui alla LR 16/2007
☐	☐	Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da _____	sub n. 8) SCHEDA 4 – ASSEVERAZIONI	Se opere realizzate in "cantieri di grandi dimensioni" soggette a VIA o AIA che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, e con volumi maggiori di 6000 mc, ai sensi del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 (e la VIA o AIA non ha assunto il valore e gli effetti di titolo edilizio)
☐	☐	Autocertificazione del produttore presa all'ARPA ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 120/2017		Se opere realizzate in "cantieri di piccole dimensioni" e in "cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA", o con volumi inferiori o uguali a 6000 mc, che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 4 D.P.R. n. 120/2017
☐	☒	Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo di produzione dei materiali da scavo		Se le opere comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione art. 24 D.P.R. n. 120/2017 Se le opere comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione art. 24 D.P.R. n. 120/2017
☐	☐	Provvedimento di VIA, comprensivo dell'assenso al Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, rilasciato da _____		Se le opere comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA art. 24 co. 3 D.P.R. n. 120/2017

Titolo II) - Articolo 21 – Come si applica: Le prime FAQ di ARPA FVG

I MATERIALI DA SCAVO DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI AD ANALISI?



Dal combinato disposto degli art. 2, comma 1, lettera e), dell'art. 4 e dell'Allegato 4 appare evidente che la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, e specificatamente riferito al comma 2, lettera d) “soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III del presente regolamento, per le modalità di utilizzo di cui alla lettera b)”, **sono attestati/dimostrati previa esecuzione di caratterizzazione chimico-fisica e pertanto attraverso analisi di laboratorio.**

Si precisa che le analisi devono essere eseguite **in fase preventiva** alla presentazione della dichiarazione, fatti salvi i casi in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione di terre e rocce, come indicato all'Allegato 9.

Atteso che le specifiche relative alle procedure di campionamento in fase di progettazione si riferiscono ai sensi dell'Allegato 2 all'art. 8 a e di conseguenza ai piani di utilizzo previsti per le grandi opere sottoposte a VIA o AIA, **ARPA FVG sta predisponendo degli appositi indirizzi operativi relativi alle procedure di campionamento ed analisi per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale cui all'art. 4 nel caso dei cantieri di piccole dimensioni (< 6000 mq).**

Titolo II) - Articolo 21 – Come si applica: Le prime FAQ di ARPA FVG



ARPA DEVE FARE CONTROLLI?

Sì; ferma restando da parte dell'autorità competente la verifica della veridicità e la completezza delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 oltre alla sussistenza dei requisiti di questi materiali come sottoprodotti, ad ARPA spetta il compito di controllo per l'accertamento del rispetto degli obblighi assunti nelle dichiarazioni attraverso l'esecuzione di ispezioni, controlli, prelievi e verifiche con oneri a carico del produttore. La veridicità delle dichiarazioni verrà verificata da ARPA preventivamente alle attività di ispezione, controllo, prelievi e verifiche. Incompletezze rilevabili d'ufficio nelle dichiarazioni verranno rese da ARPA all'autorità competente



COSA DEVE ESIBIRE AD ARPA IL SOGGETTO EVENTUALMENTE CONTROLLATO?

La documentazione che attesti la regolarità dell'opera da cui originano i materiali da scavo e di quella in cui vengono riutilizzati (cioè le autorizzazioni) e la documentazione tecnica che supporti la veridicità di quanto dichiarato, tenendo presente che le dichiarazioni non veritiere sono suscettibili, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, di sanzioni penali

Titolo II) - Articolo 21 – Come si applica: Le prime FAQ di ARPA FVG



COSA SUCCEDA SE IL CONTROLLO DIMOSTRA CHE I MATERIALI DA SCAVO NON RISPETTANO I REQUISITI?

Decadono le condizioni per poter considerare gli stessi dei sottoprodotti e pertanto le terre e rocce devono essere gestite come **rifiuti** nel rispetto della Parte IV del D.Lgs 152/06, **la cui violazione è soggetta alle relative sanzioni, sia di carattere amministrativo che penale.**



Inoltre al dichiarante potrebbero essere imputate delle sanzioni penali nel caso in cui venga riconosciuto colpevole di dichiarazione non veritiera o di falsità negli atti ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Titolo II) - Articolo 21 – Come si applica: Le prime FAQ di ARPA FVG



LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI DICHIARATI DEVE ESSERE SEGNALATA?

Sì, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del D.P.R. 120/2017 la modifica sostanziale deve essere segnalata al Comune del luogo di produzione e all'ARPA. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Costituiscono modifica sostanziale:

- l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20%
- il cambio di sito di destinazione o un utilizzo diverso da quello dichiarato
- il cambio di sito di deposito intermedio
- la modifica delle tecnologie di scavo

Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 21 del D.P.R. 120/2017 si precisa inoltre che la modifica dei tempi di utilizzo, che non costituisce modifica sostanziale, può essere prorogata una sola volta e per la durata massima di sei mesi, inviandone specifica comunicazione motivata al comune del luogo di produzione e ad ARPA. Si ritiene che detta modifica vada inviata anche all'autorità competente qualora diversa dal comune del luogo di produzione.

Titolo II) - Articolo 21 – Come si applica: Le prime FAQ di ARPA FVG

SERVONO DOCUMENTI PER IL TRASPORTO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI?



L'art. 6 del D.P.R. 120/2017 prevede che il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dal documento di trasporto previsto all'Allegato 7.

ARPA FVG ritiene che il modulo vada compilato per ogni trasporto dal sito di produzione al sito di destinazione o al sito di deposito intermedio.

Non è tuttavia espressamente previsto un analogo modulo per il trasporto dal sito di deposito intermedio al sito di destinazione. Essendo evidentemente necessario disporre di un documento di trasporto anche in uscita dal deposito intermedio verso il sito di destinazione si ritiene possibile utilizzare il documento riportato in Allegato 7 modificando opportunamente la Sezione A.

L'ULTIMAZIONE DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZO DEVE ESSERE SEGNALATA?



Sì, è obbligatoria in quanto l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti assoggettandoli alla normativa sui rifiuti. L'art. 7 del D.P.R. 120/2017 prevede che la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.), da redigere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere inviata al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di destinazione, all'ARPA e all'autorità competente. Il D.P.R. 120/2017 contiene il modello di D.A.U. riportato in Allegato 8.

Titolo IV) - Articolo 27 – Disposizioni transitorie: Le prime FAQ di ARPA FVG



COME SI OPERA NEL CASO DI PIANI, PROGETTI E PROCEDURE GIÀ IN ESSERE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 120/2017?

L'art. 27 del D.P.R. 120/2017 disciplina le disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. risultano disciplinati dalla normativa previgente i piani ed i progetti approvati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Questo articolo prevede quindi che tutte le dichiarazioni già inviate ai sensi dell'art. 41-bis del D.L. 21 giugno 2013, n° 99, convertito nella L. 98/2013 restano disciplinate dalla normativa previgente.

Ne consegue che le eventuali modifiche e/o variazioni devono essere rese ai sensi di detta normativa utilizzando la modulistica di cui all'art. 41 bis L.98/2013. Analogamente si deve far riferimento a detta modulistica rispetto alla comunicazione di completo utilizzo.

Le FAQ e la modulistica relative all'applicazione dell'art. 41-bis restano pertanto disponibili sul sito di ARPA.

Titolo IV) - Articolo 27 – Disposizioni transitorie: Le prime FAQ di ARPA FVG

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. risultano disciplinati dalla normativa previgente i piani ed i progetti approvati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Ne consegue che nel caso di piani e progetti approvati prima del 22 agosto 2017 e per i quali sia già comprovato l'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo (per esempio attraverso l'invio degli estremi progettuali ove si prevede un tanto, dalle asseverazioni rese ai sensi della L.R. 19/2009, etc.) **restano valide i presupposti e le modalità procedurali di cui all'art. 41-bis della L. 98/2013**, a meno che il produttore non intenda avvalersi della normativa vigente.

Si precisa che va espressamente indicata alla Sezione B la data di approvazione del progetto e va inviata ogni utile documentazione atta a dimostrare la volontà da parte del produttore prima del 22 agosto 2017 di voler gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti (per esempio attraverso l'invio degli estremi progettuali ove si prevede un tanto, dalle asseverazioni rese ai sensi della L.R. 19/2009, etc.).

Titolo IV) - Articolo 27 – Disposizioni transitorie: Le prime FAQ di ARPA FVG

Nel caso in cui il produttore intenda procedere ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 120/2017) il produttore deve inviare la dichiarazione almeno 15 giorni prima dell'avvio delle operazioni di scavo.

A parere di ARPA FVG detta tempistica, salvo diverso parere dell'autorità competente così come definita all'art. 2 (l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo), si ritiene non vincolante unicamente nel caso in cui le dichiarazioni facciano riferimento a piani e progetti già approvati all'entrata in vigore del D.P.R. 120/2017 ove comunque sia comprovata la volontà di utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

GRUPPO DI LAVORO

Manuelle Lorenzin

Pietro De Marchi

Elena Fabbro

Francesco Gatto

Laura Magliuolo

Augusto Ventura

Laura Schiozzi

N.d.r. Queste non sono terre e rocce da scavo ma rifiuti